



**Agosto 2019**

### **Informative e news per la clientela di studio**

---

Le <i>news</i> di agosto	pag.	2
La gestione delle casse previdenziali professionali	pag.	4
Con la "proroga di ferragosto" versamenti sospesi fino al 20 agosto 2019	pag.	6
Accorpati in un unico provvedimento gli incentivi fiscali per investimenti in <i>start up</i> e pmi innovative	pag.	7
Corrispettivi telematici: strumenti e periodo transitorio	pag.	9
Rese note le agevolazioni agli autotrasportatori per il 2018	pag.	12
Cedolare negozi anche con contratti rinnovati nel 2019	pag.	14

### **Occhio alle scadenze**

---

Principali scadenze dal 16 agosto al 15 settembre 2019	pag.	16
--	------	----

## Informative e news per la clientela di studio

### FATTURA ELETTRONICA

#### **Pubblicate nuove *faq* utili all'emissione e trasmissione delle fatture elettroniche**

L'Agenzia delle entrate ha provveduto ad aggiornare 5 *faq* già pubblicate (le numero 2, 36, 50, 55 e 57) e a pubblicare nuove *faq* dalla numero 62 alla numero 148. Le *faq* sono disponibili al [link https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/faq+fe](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/insi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/faq+fe).

(Agenzia delle entrate, *faq*, 19/07/2019)

### TAX FREE SHOPPING

#### **Nuovi chiarimenti sulle modalità di variazione dell'Iva**

Con la risoluzione n. 58/2019 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti relativi alla corretta emissione delle note di variazione dell'Iva nei casi di cessioni di beni superiori a 154,94 euro a soggetti non residenti o domiciliati nell'UE, per proprio uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori dello territorio doganale della stessa Unione. A nuove richieste di chiarimento, l'Agenzia risponde con la risoluzione n. 65/2019: la questione riguarda se l'emissione di una nota di variazione tramite la procedura OTELLO 2.0 risulti indispensabile tanto nelle ipotesi di cessioni effettuate senza applicazione dell'Iva quanto in quelle di diritto al rimborso dell'imposta applicata. In caso di mancata restituzione della fattura emessa senza esercitare la rivalsa e consegnata al cessionario, recante il visto che attesta l'uscita dal territorio dell'Unione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine (terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione). La regolarizzazione deve essere effettuata a mezzo nota di variazione in aumento e tramite il sistema OTELLO 2.0. Nel caso in cui, invece, il bene venga ceduto con applicazione dell'Iva, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta per rivalsa a condizione che il suo acquisto sia portato fuori dai confini UE entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente la fattura vistata dalla Dogana entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il cedente recupera l'Iva rimborsata al suo cliente tramite semplice annotazione della variazione nel registro degli acquisti. In tale ipotesi, dunque, non è prevista l'emissione di alcun documento autonomo che certifichi la variazione in diminuzione e non occorre, di conseguenza, alcuna nota da far transitare nel sistema OTELLO 2.0.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 65, 10/07/2019)

### STARTUP INNOVATIVE

#### **Vidimazione e bollatura dei libri contabili e sociali con obbligo di imposta di bollo**

L'articolo 26, comma 8, D.L. 179/2012 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria per gli adempimenti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'Agenzia delle entrate chiarisce che la disposizione di favore circoscrive l'esenzione dal bollo agli atti riguardanti gli adempimenti relativi all'iscrizione nel Registro delle Imprese e non può, quindi, essere estesa, anche alla vidimazione e bollatura delle scritture sociali. Sono esclusi, pertanto, dall'agevolazione gli adempimenti non afferenti alla funzione di pubblicità legale del Registro delle Imprese e gli atti estranei al procedimento di iscrizione.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 253, 16/07/2019)

## CONTRIBUENTI FORFETTARI

### Ripartizione della detrazione per figli a carico

L'articolo 12, comma 1, lettera c), D.P.R. 917/1986 prevede che la detrazione per figli a carico debba essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori, ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetti al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Un lavoratore dipendente, sposato con una libera professionista che ha optato per il regime forfetario, può fruire della detrazione per i figli a carico nella misura del 100%, anziché applicare la ripartizione del 50% per ciascun genitore, solo se possiede un reddito complessivo più elevato rispetto a quello della moglie. Il reddito della moglie rileverà al lordo dei contributi previdenziali, insieme agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 69, 22/07/2019)

## NUOVA SABATINI

### Nuove modalità operative per l'erogazione del contributo in conto interessi

Il nuovo iter di richiesta di erogazione del contributo in conto interessi derivante dall'agevolazione "Nuova Sabatini" inizia con l'accesso alla piattaforma <https://benistrumentali.dgiai.gov.it/>. È stato stabilito che la impresa beneficiaria, a investimento ultimato, debba compilare la dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento, la richiesta unica di erogazione (salvo che non abbia già richiesto una o più quote di contributo) riferita a tutte le previste quote annuali di contributo. Le piccole e medie imprese che hanno già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono compilare e trasmettere al Mise la richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (modulo RQR). Il Ministero, una volta ricevuto il modulo RQR erogherà entro 60 giorni la quota annuale di contributo maturata dall'impresa. Nel caso in cui, inoltre, l'importo del finanziamento deliberato in favore della pmi non sia superiore a euro 100.000 il Mise provvederà a erogare il contributo in un'unica soluzione (circolare n. 295900/2019). Il testo coordinato della circolare n. 14036/2017 modificata ed integrata è disponibile al link <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini/normativa>.

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 296976, 22/07/2019)

## ATTIVITÀ FINANZIARIE E REDDITI ESTERI

### In arrivo lettere di *compliance* per dati non dichiarati nel periodo di imposta 2016

L'Agenzia delle entrate invierà una comunicazione per la promozione della *compliance* ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti relative alle attività finanziarie detenute all'estero e agli eventuali redditi percepiti, adottando una serie di criteri selettivi diretti ad escludere dalla selezione le posizioni presumibilmente non tenute all'adempimento dichiarativo o per le quali l'irregolarità ha carattere meramente formale. I destinatari potranno regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa tramite il ravvedimento operoso.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 247672, 12/07/2019)

## Informative e news per la clientela di studio

### LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Recentemente alcune casse di previdenza hanno stabilito che l'invio della dichiarazione obbligatoria del reddito professionale prodotto nell'anno 2018 possa avvenire entro termini dilazionati rispetto ai termini regolamentati a seguito della proroga del termine di versamento delle imposte dirette in favore dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa. Si segnala, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito *web* dei vari enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni e aggiornamenti.

Nella tabella che segue si pubblicano nuovamente (integrando l'Informativa uscita il mese scorso) le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l'indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e delle scadenze relative ai versamenti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio	Termine di versamento saldo 2018
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	<a href="http://www.epap.it">www.epap.it</a>	Modello 2/19 entro il 31 luglio 2019 in via telematica (entro il 30 settembre 2019 per chi rientra nella proroga delle dichiarazioni)	1° acconto entro il 5 aprile 2019, 2° acconto entro il 5 agosto 2019 e saldo entro il 15 novembre 2019 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	<a href="http://www.enpaia.it">www.enpaia.it</a>	Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2019 in via telematica	30 ottobre 2019 oppure rateizzazione fino a 3 anni
Avvocati	<a href="http://www.cassaforense.it">www.cassaforense.it</a>	Modello 5/2019 entro il 30 settembre 2019 in via telematica	1° rata entro il 30 settembre 2019 e 2° rata entro il 31 dicembre 2019
Biologi	<a href="http://www.enpab.it">www.enpab.it</a>	Modello 1.2019 entro il 30 settembre 2019	1° rata entro il 15 ottobre 2019 e 2° rata entro il 30 dicembre 2019
Consulenti del lavoro	<a href="http://www.enpacl.it">www.enpacl.it</a>	Modello 19/red entro il 30 settembre 2019 da inviare telematicamente	30 settembre 2019 oppure rateizzazione
Dottori commercialisti ed esperti contabili	<a href="http://www.cnpadc.it">www.cnpadc.it</a>	Modello A/19 entro il 15 novembre 2019 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	15 dicembre 2019 oppure in 4 rate (15 dicembre 2019 – 31 marzo 2020 – 30 giugno 2020 – 30 settembre 2020)
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	<a href="http://www.cassaragionieri.it">www.cassaragionieri.it</a>	Modello A/19 entro il 31 luglio 2019 in via telematica	Acconto entro il 16 settembre 2019 e saldo entro il 16 dicembre 2019

<b>Farmacisti</b>	<a href="http://www.enpaf.it">www.enpaf.it</a>	Non prevista	Già versati nel corso del 2018
<b>Geometri</b>	<a href="http://www.cassageometri.it">www.cassageometri.it</a>	Quadro RR sezione III del modello Redditi 2019 Persone fisiche entro il 30 novembre 2019 in via telematica	Secondo le scadenze di versamento delle imposte ovvero anche mediante rateizzazione
<b>Giornalisti</b>	<a href="http://www.inpgi.it">www.inpgi.it</a>	Modello RED-GS entro il 31 luglio 2019 in via telematica (per iscritti alla gestione INPGI 2 termine al 30 settembre 2019 per chi rientra nella proroga delle dichiarazioni)	31 ottobre 2019 oppure in 3 rate (31 ottobre 2019 – 30 novembre 2019 – 30 dicembre 2019)
<b>Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia</b>	<a href="http://www.enpapi.it">www.enpapi.it</a>	Modello UNI/2019 entro il 10 settembre 2019 in via telematica	In 6 rate di cui l'ultima a saldo entro il 10 dicembre 2019
<b>Ingegneri, architetti</b>	<a href="http://www.inarcassa.it">www.inarcassa.it</a>	Modello DICH/2019 entro il 31 ottobre 2019 in via telematica	31 dicembre 2019 oppure in 3 rate a marzo, luglio e novembre 2020
<b>Medici, odontoiatrici</b>	<a href="http://www.empam.it">www.empam.it</a>	Modello D/2019 per la quota B entro il 30 settembre 2019 in via telematica o con raccomandata semplice	Saldo quota B: 31 ottobre 2019 oppure in 2 rate o in 5 rate
<b>Notai</b>	<a href="http://www.cassanotariato.it">www.cassanotariato.it</a>	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
<b>Periti industriali</b>	<a href="http://www.eppi.it">www.eppi.it</a>	Modello EPPI 03/18 entro il 30 settembre 2019 in via telematica	Acconti entro il 15 dicembre 2018 e il 15 aprile 2019 e saldo entro il 30 settembre 2019
<b>Psicologi</b>	<a href="http://www.enpap.it">www.enpap.it</a>	Modello redditi Ord. entro il 01 ottobre 2019 in via telematica	Acconto entro il 1° marzo 2019 e saldo entro il 1° ottobre 2019
<b>Veterinari</b>	<a href="http://www.enpav.it">www.enpav.it</a>	Modello 1/2019 entro il 30 novembre 2019 in via telematica	29 febbraio 2020

## Informative e news per la clientela di studio

---

### CON LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 2019

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare della presente proroga.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2019 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2019.

ritenute Irpef operate nel mese di luglio
versamento debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail
fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio

Si rammenta che il D.L. 34/2019 ha disposto la proroga al 30 settembre 2019 delle imposte derivanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, Irap e Iva) che hanno scadenza tra il 30 giugno ed il 30 settembre, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. Tale proroga è estesa anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ex articolo 5, 115 e 116, Tuir, aventi i requisiti di cui sopra.

### ACCORPATI IN UN UNICO PROVVEDIMENTO GLI INCENTIVI FISCALI PER INVESTIMENTI IN *START UP* E PMI INNOVATIVE

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019 ha consolidato in un unico provvedimento le disposizioni di attuazione dell'articolo 29, D.L. 179/2012 (recante incentivi fiscali all'investimento in *start up* innovative) e dell'articolo 4, D.L. 3/2015 (recante incentivi fiscali all'investimento in pmi innovative). Trattasi delle agevolazioni previste per le persone fisiche e per le società che effettuano conferimenti in denaro in *start-up* innovative o pmi innovative: ai soggetti Irpef spetta una detrazione dall'imposta del 30% dei conferimenti rilevanti mentre ai soggetti Ires spetta una deduzione dal reddito del 30% dei conferimenti rilevanti.

#### La tipologia di investimenti che danno diritto alle agevolazioni

L'articolo 3, D.M. 7 maggio 2019 definisce come investimenti agevolati i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle *start-up* innovative e delle pmi innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in queste imprese. Rientrano nella nozione di investimento agevolato anche gli acquisti di quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'articolo 27, D.L. 179/2012.

I conferimenti rilevano nel periodo di imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro Imprese da parte della *start up* o della pmi dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale. Gli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio e quelli effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in *start up* innovative o pmi innovative ammissibili rilevano alla data di sottoscrizione delle quote. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili rilevano nel periodo di imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione.

Con riguardo alle *start up* innovative o pmi innovative ammissibili non residenti in Italia che esercitano nel territorio dello Stato una attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

#### La natura delle agevolazioni fiscali e la documentazione necessaria

Destinatari delle agevolazioni sono sia i soggetti passivi Irpef sia i soggetti passivi Ires.

Le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati (fino alla soglia di 1.000.000 euro); i soci di società di persone determinano la detrazione in proporzione alle quote di partecipazione agli utili nel caso di conferimento effettuato dalla società (in questo caso non si applica la soglia di 1.000.000 euro dell'investimento agevolato). Qualora la detrazione

Irpef sia di ammontare superiore all'imposta lorda del singolo periodo di imposta, l'eccedenza potrà essere portata in detrazione dall'imposta lorda dei 3 periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le società di capitali possono dedurre dal reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati (fino alla soglia di 1.800.000 euro): qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei 3 periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare. In caso di opzione per la trasparenza fiscale l'eccedenza non dedotta è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000 euro per ciascuna *start up* innovativa o pmi innovativa ammissibile. Ai fini del calcolo di tale ammontare rilevano tutti i conferimenti ricevuti dalla impresa conferitaria.

Gli investitori devono ricevere e conservare, pena la decadenza dalle agevolazioni fiscali:

- a) una certificazione della *start up* innovativa o pmi innovativa ammissibile che attesti di non avere superato il limite di 15.000.000 euro. Per i conferimenti effettuati dal 6 luglio 2019 la certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni. Per i conferimenti già effettuati nei periodi di imposta 2017 e 2018 e fino alla data del 5 luglio 2019 la certificazione deve essere rilasciata entro il 4 ottobre 2019;
- b) copia del piano di investimento della start-up innovativa o pmi innovativa ammissibile, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto dell'attività prevista, sui prodotti, nonché sull'andamento delle vendite e dei profitti. Per la pmi innovativa ammissibile vanno ulteriormente allegati al piano di investimento, a seconda delle casistiche, una valutazione eseguita da un esperto esterno che attesti che l'impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l'assenza di una storia creditizia solida e di non disporre di garanzie, ovvero un *business plan* relativo ad un nuovo prodotto a ad un nuovo mercato geografico.

Il diritto alle agevolazioni (detrazione Irpef o deduzione Ires) decade se si verifica entro 3 anni dall'effettuazione dell'investimento:

- la cessione a titolo oneroso, anche parziale, delle partecipazioni o quote ricevute;
- la riduzione del capitale o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle pmi innovative ammissibili;
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012 da parte della *start up* innovativa secondo quanto risulta dall'aggiornamento della sezione del Registro Imprese;
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, D.L. 3/2015 da parte della pmi innovativa ammissibile secondo quanto risulta dall'aggiornamento della sezione del Registro Imprese.

### **Le novità in vigore dal 1° gennaio 2019**

L'articolo 1, comma 218, L. 145/2018 ha incrementato per il periodo di imposta 2019, relativamente agli investimenti in *start up* innovative, l'aliquota della detrazione Irpef/deduzione Ires dal 30% al 40% e ha introdotto una deduzione dal reddito pari al 50% dell'investimento agevolato per i soggetti Ires che acquisiscono l'intero capitale sociale della *start up* innovativa, mantenendolo per almeno 3 anni. Le novità sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea.

### CORRISPETTIVI TELEMATICI: STRUMENTI E PERIODO TRANSITORIO

L'avvio della fase "telematica" della certificazione delle operazioni Iva è decollata ufficialmente lo scorso 1° gennaio 2019 con l'obbligo generalizzato di utilizzare la fattura elettronica. Dal prossimo 1° gennaio 2020, invece, scatterà l'obbligo indistinto di memorizzare e trasmettere i corrispettivi giornalieri; tale onere è stato anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro.

Con l'approssimarsi di tale scadenza era emersa l'impossibilità di riuscire a fornire e installare i c.d. registratori di cassa telematici, abilitati ad assolvere al duplice obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati degli incassi. Mancavano gli strumenti ed anche il tempo per effettuare l'installazione e l'abilitazione delle macchine.

Così, sul filo di lana, il Legislatore è intervenuto con la legge di conversione del D.L. 34/2019 per stabilire:

- una sorta di "*semestre bianco di prima applicazione*" durante il quale è possibile effettuare una trasmissione differita dell'importo dei corrispettivi giornalieri (e questo vale sia per l'obbligo decorrente dal 1° luglio 2019 che per quello dal 1° gennaio 2020);
- un termine ampio – di 12 giorni – per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri (a regime, quindi dopo la decorrenza del semestre bianco), in modo da poter superare anche i problemi connessi al possibile malfunzionamento delle connessioni, ovvero all'assenza di rete in alcune zone d'Italia.

Si dovrebbe, così, superare - senza l'assillo di commettere errori - la fase di prima sperimentazione del nuovo adempimento, anche grazie alle aperture fornite dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 15/E/2019.

Si precisa, in ogni caso, che le modalità tecniche per la trasmissione (più oltre dettagliate) sono valide per il solo periodo transitorio di avvio del nuovo adempimento.

Chiarito ciò, in relazione ai soggetti con obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi dallo scorso 1° luglio 2019, possono configurarsi le seguenti situazioni.

#### **Soggetti già dotati del registratore di cassa telematico**

Tali soggetti memorizzano ogni singola operazione con il nuovo strumento, ovvero con quello vecchio adattato con apposita scheda di aggiornamento, rilasciano al cliente un documento commerciale che svolge le più svariate finalità (da quelle interne all'esercizio, a quelle di natura fiscale, quale la comprova della spesa con l'indicazione del codice fiscale del soggetto, etc.).

Assolto all'onere di memorizzazione, il contribuente provvederà all'invio giornaliero dei corrispettivi (avvalendosi – se ritiene - del differimento di 12 giorni) per il tramite degli automatismi di cui è dotato l'apparecchio. Normalmente, con la chiusura giornaliera si attiva direttamente l'invio dei dati.

### Soggetti non ancora dotati del registratore di cassa telematico

Innanzitutto, va detto che – per effetto di quanto disposto dalla circolare n. 15/E/2019 - i soggetti che fossero obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere dallo scorso 1° luglio 2019 hanno la possibilità (ove non abbiano ancora installato un registratore telematico):

- di certificare gli incassi mediante il vecchio registratore, con l'emissione dello scontrino cartaceo;
- di certificare gli incassi mediante emissione di ricevuta fiscale.

Tali modalità sostituiscono l'obbligo di "memorizzazione", mentre la trasmissione dei dati potrà avvenire (sempre per il primo semestre di applicazione) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Pertanto, gli incassi del mese di luglio dovranno essere trasmessi entro il giorno 2 settembre 2019, cadendo il 31 agosto di sabato. È già stata richiesta una proroga di tale primo termine, finalizzata ad accorpare la trasmissione dei dati dei mesi di agosto e settembre in un'unica scadenza al 30 settembre 2019; ad oggi, però, tale differimento non è stato ancora ufficializzato.

Tali regole alternative, ha precisato la richiamata circolare, valgono comunque solo sino al momento di installazione e avvio del nuovo registratore telematico; da tale istante, dunque, si ricade nella casistica del precedente paragrafo.

### La trasmissione dei dati degli incassi (per il periodo transitorio e per soggetti senza registratore)

Il provvedimento del 4 luglio 2019 ha stabilito le regole tecniche per provvedere all'invio dei dati dei corrispettivi, valevoli per il semestre transitorio per i soggetti che non si sono ancora dotati degli strumenti elettronici di nuova generazione.

Sono sostanzialmente ammesse 2 modalità base, coincidenti con altrettanti servizi online messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" a decorrere dalla fine del mese di luglio:

- a) servizio di **upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata**, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione", ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegato al presente provvedimento;
- b) servizio **web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri** distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione".

Inoltre, la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può anche essere effettuata anche mediante un sistema (più evoluto dei precedenti) di cooperazione applicativa, su rete *internet*, con servizio esposto tramite modello "*web service*" fruibile attraverso protocollo HTTPS, ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegato al provvedimento.

### Trasmissione diretta o tramite intermediario

La trasmissione del *file* contenente i dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata, secondo le due modalità "base" sopra rappresentate:

- direttamente dal contribuente;
- ovvero da un intermediario abilitato all'invio delle dichiarazioni. In quest'ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa

e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

### **Utilizzo dei dati ricevuti**

I dati, cioè la partita Iva del soggetto obbligato, la data dei corrispettivi, l'importo dei corrispettivi distinto per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione", inviati all'Anagrafe tributaria sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi Iva al fine di supportare i medesimi soggetti nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva, nonché al fine della valutazione della loro capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati secondo i principi della normativa sulla *privacy*.

Potranno avere accesso ai dati esclusivamente gli operatori appositamente incaricati dei controlli, le cui azioni resteranno puntualmente tracciate dal sistema.

### RESE NOTE LE AGEVOLAZIONI AGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2018

Anche per il periodo d'imposta 2018 in sede di redazione del modello Redditi 2019 saranno applicabili le specifiche agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto.

Ci riferiamo in particolare:

- al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
- alla deduzione forfetaria di spese non documentate,
- alla deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t,

rese note dal Mef, nelle misure oggi applicabili, con comunicato stampa n. 138 del 19 luglio 2019.

Prima di esaminare separatamente e con maggior dettaglio le fattispecie agevolative si ricorda che gli autotrasportatori possono usufruire anche della deduzione per le trasferte dei dipendenti di cui all'articolo 95, comma 4, Tuir, il quale prevede, in alternativa alla deduzione delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, la deduzione di un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a:

- 59,65 euro ovvero
- 95,80 euro per le trasferte all'estero.

In questo caso non rileva né la forma giuridica né la tipologia di tenuta della contabilità dell'impresa utilizzatrice.

La deduzione va riportata nel modello Redditi 2019 quadri RF o RG; essa non corrisponde (e quindi non va confusa) alla ulteriore deduzione Irap prevista per le imprese di autotrasporto merci di cui all'articolo 11, comma 1-bis, D.Lgs. 446/1997.

#### **Recupero del contributo al SSN**

L'articolo 1, comma 103, L. 266/2005 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Il credito potrà essere utilizzato nel modello F24 per compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il 6793, anno di riferimento 2019.

Anche per il 2018 l'importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di 300 euro per veicolo. Occorre ricordare che l'utilizzo in compensazione delle somme in esame non concorre al limite di 700.000 euro di cui articolo 25, D.Lgs. 241/1997.

Il credito di imposta per il recupero del SSN non costituisce reddito per le imprese nè concorre alla determinazione del valore della produzione Irap. Esso va riportato in apposita sezione del quadro RU del modello Redditi. In particolare nell'RU occorre indicare il credito spettante, l'ammontare utilizzato e l'eventuale credito "riversato" se utilizzato in eccesso (è il caso del ravvedimento operoso).

### **Deduzione forfetaria di spese non documentate**

Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall'imprenditore, ovvero dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo il dettato dell'articolo 66, comma 5, Tuir.

Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria ma per opzione, la deduzione non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

Tali deduzioni sono state nel tempo sensibilmente ridotte, l'Agenzia delle entrate ha confermato con il comunicato stampa citato che per il 2018 esse ammontano a:

- 16,80 euro per i trasporti all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;
- 48 euro per i trasporti oltre il comune ove ha sede l'impresa.

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G o F del modello Redditi (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria). A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

In particolare sempre ieri è intervenuta l'Agenzia delle entrate con un ulteriore comunicato stampa, precisando che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore va nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2019 PF e SP, utilizzando:

- i codici 43 e 44 nel rigo RF55, deduzione per i trasporti all'interno del comune,
- i codici 16 e 17 nel rigo RG22, deduzione per i trasporti oltre il territorio comunale.

### **Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t**

Il citato comma 5 dell'articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche *leasing*) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro RG del modello Redditi.

### CEDOLARE NEGOZI ANCHE CON CONTRATTI RINNOVATI NEL 2019

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto, dal 1° gennaio scorso, la possibilità di applicare la tassazione cedolare per le locazioni di tipo commerciale; tale soluzione, originariamente prevista per i soli fabbricati a destinazione abitativa, da quest'anno viene estesa alle locazioni che interessano una tipologia di immobili strumentali, i negozi.

Nella recente circolare n. 50/E/2019 l'Agenzia delle entrate puntualizza che, nel caso di locazione di negozi, la cedolare è applicabile anche nel caso di conduttore che agisce nell'esercizio dell'impresa (sia esso imprenditore individuale o società).

Anche per i canoni provenienti da tali immobili è quindi possibile evitare la tassazione Irpef progressiva in favore della tassazione proporzionale fissa al 21%.

La tassazione è consentita per le locazioni commerciali al verificarsi di determinati requisiti:

- prima di tutto essa riguarda esclusivamente i locatori persone fisiche che agiscono al di fuori del regime d'impresa, essendo un regime sostitutivo Irpef per la tassazione fondiaria;
- inoltre, la cedolare è applicabile solo agli immobili categoria catastale C/1, ossia quelli che normalmente sono adibiti a negozi;
- detto vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente (se quindi assieme al negozio viene locato, ad esempio, un adiacente magazzino, anche il canone relativo a questo può essere assoggettato a tassazione del 21%);
- il negozio non deve essere di grandi dimensioni, in quanto esso deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati (in tale verifica non si deve tener conto delle pertinenze; se viene locato, ad esempio, un negozio di 500 metri quadrati congiuntamente a un magazzino di 300 metri quadrati, i canoni potranno essere assoggettati a cedolare).

Si evidenzia che la cedolare secca, oltre a rappresentare una modalità alternativa di tassazione rispetto al regime ordinario dell'Irpef (quest'ultimo più gravoso, soprattutto per chi dichiara redditi elevati), consente di evitare il pagamento delle imposte indirette a cui sono soggetti i contratti di locazione, ossia l'imposta di registro e l'imposta di bollo. D'altro canto, optando per l'imposta sostitutiva il contribuente rinuncia all'aggiornamento Istat del canone annuo di locazione.

#### **Efficacia e proroghe 2019**

Tale nuovo regime può riguardare solo i nuovi contratti, facendo riferimento ai contratti stipulati "nell'anno 2019" (allo stato attuale si tratta di una disposizione transitoria, in quanto parrebbe riguardare solo i contratti stipulati quest'anno), senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti già in corso, la cui tassazione dovrà continuare con le regole ordinarie.

Inoltre, viene stabilita una previsione antielusiva: qualora il precedente contratto fosse stato risolto a partire dal 15 ottobre 2018 per stipularne un altro tra le stesse parti contrattuali e per lo stesso immobile da assoggettare a cedolare, detto contratto dovrebbe continuare a scontare la tassazione ordinaria.

Ovviamente, se il contratto fosse risolto e ne fosse stipulato uno diverso con diverse parti contrattuali, detto contratto potrebbe essere assoggettato a cedolare.

Con la recente **risposta a interpello n. 297/2019** l'Agenzia delle entrate precisa 2 aspetti:

- il primo riguarda il caso del decesso del proprietario dell'immobile. Il **subentro *mortis causa*** nel contratto di locazione non configura una ipotesi di cessazione e nuova stipula del contratto di locazione, sicché, anche ove l'apertura della successione e il relativo subentro avvenissero nel 2019, **non è consentito agli eredi effettuare l'opzione** per la cedolare;
- il secondo chiarimento, ben più interessante in quanto di portata generale, riguarda il caso di contratto scaduto nel 2019. Ci si era domandati, infatti, se il riferimento ai contratti di locazione di immobili commerciali stipulati nel 2019 consentisse **l'opzione in relazione a contratti solo prorogati nel 2019**; la risposta risulta positiva.

### Esempio

Contratto di locazione 6+6 stipulato nel 2013 e che giunga a proroga nel 2019.

Secondo il chiarimento contenuto nella la risposta n. 297/2019, l'opzione per la cedolare secca risulterebbe ammessa per gli ulteriori 6 anni di contratto.

## Occhio alle scadenze

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO al 15 SETTEMBRE 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto al 15 settembre 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

*Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.*

*Si ricorda inoltre che da alcuni anni è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto.*

*Si rende noto che per effetto della approvazione del Decreto Crescita le scadenze delle imposte per i soggetti Isa sono spostate al 30 settembre senza sanzioni né interessi, di sotto la tabella riassuntiva.*

<b>VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2018 E PRIMO ACCONTO 2019</b>	
<b>Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA</b>	
Senza maggiorazione	1 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
<b>Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1° luglio</b>	
1° rata	1 luglio
2° rata	31 luglio
3° rata	2 settembre
4° rata	30 settembre
5° rata	31 ottobre
6° rata	2 dicembre
<b>Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA</b>	
Senza maggiorazione	30 settembre
<b>Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE</b>	
1° rata	30 settembre
2° rata	16 ottobre
3° rata	18 novembre
<b>Persone fisiche non titolari di partita Iva collegate a soggetti Isa – PAGAMENTO RATEALE</b>	
1° rata	30 settembre
2° rata	31 ottobre
3° rata	2 dicembre
<b>Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir</b>	
Senza maggiorazione	30 settembre
<b>Società di capitale – senza maggiorazione</b>	
Bilancio approvato entro 120/180 giorni dalla chiusura del bilancio	30 settembre
<b>VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2019</b>	
Per tutti	2 dicembre

## SCADENZE FISSE

**20**  
agosto

### **Versamenti Iva mensili e trimestrale**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio (codice tributo 6007) o secondo trimestre 2019 (codice tributo 6033).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

### **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

### **Enasarco**

Scade oggi per la casa mandante il termine per il pagamento dei contributi dovuti nel secondo trimestre 2019.

### **INPS artigiani e commercianti**

Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata dei contributi fissi IVS dovuti da artigiani e commercianti sul reddito minimale.

### **Accise - Versamento imposta**

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

### **Versamento saldo Iva 2019**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante

	<p>dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la sesta rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.</p> <p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b> Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 luglio.</p> <p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p><b>Autoliquidazione Inail - versamento</b> Scade oggi il termine ultimo per procedere al versamento della terza rata del premio Inail relativo al saldo 2018 ed all'acconto 2019.</p> <p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
<p><b>26</b> agosto</p>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p><b>2</b> settembre</p>	<p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi</p>

o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° agosto 2019.

**Esterometro**

Scade oggi il termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel mese di luglio da soggetti UE e *extra* UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali Saluti

Studio Ammoscato e Associati